



SCHEMA DI INTESA

INTESA TRA IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTERO DEGLI AFFARI REGIONALI, LA REGIONE LOMBARDIA, LA REGIONE DEL VENETO E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMI 117 E 117BIS, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 E S.M.I.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTERO DEGLI AFFARI REGIONALI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

LA REGIONE LOMBARDIA

LA REGIONE DEL VENETO

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

VISTO l'articolo 116 della Costituzione che riconosce forme e condizioni particolari di autonomia al Trentino - Alto Adige/Südtirol, secondo quanto previsto dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale;

VISTO l'articolo 119 della Costituzione che riconosce i principi di autonomia finanziaria di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché quelli di perequazione e di solidarietà;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di finanza regionale e provinciale";

VISTO lo Statuto della regione Lombardia;

VISTO lo Statuto della regione del Veneto;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, ed in particolare l'articolo 79, comma 1, lettera c), come modificato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, che definisce, tra l'altro, la misura del concorso finanziario delle Province autonome al riequilibrio della finanza pubblica anche attraverso il finanziamento di iniziative e di progetti relativi ai territori confinanti;

VISTA la deliberazione della Giunta della provincia autonoma di Trento n.... del.... di approvazione dello schema della presente Intesa;

VISTA la deliberazione della Giunta della provincia autonoma di Bolzano n. del ... di approvazione dello schema della presente Intesa;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n.... del.... di approvazione dello schema della presente Intesa;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n.... del.... di approvazione dello schema della presente Intesa;

VISTO l'art.1, comma 519, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che modifica l'art.2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, come segue:

a) al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna delle due Province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale»;

b) dopo il comma 117 è inserito il seguente:

«117-bis. Con successiva Intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri vengono definiti:



30dacb69



- a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovregionale;
 - b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;
 - c) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle relative risorse»;
- c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2014;

RITENUTO consensualmente opportuno, in ottemperanza al citato articolo 1, comma 519 della legge n. 147 del 2013, rivedere le modalità di attuazione e di gestione degli interventi finanziari di cui all'articolo 2, comma 117 e 117 bis, della legge n. 191 del 2009, al fine di migliorarne l'operatività e impegnarle il più possibile sulle reali priorità, garantendo in ogni caso una quota parte di risorse per iniziative a cura delle amministrazioni comunali interessate;

RICONOSCIUTO che il principio di leale collaborazione, espressamente considerato nell'articolo 120 della Costituzione, individua nella cooperazione interistituzionale tra tutti i livelli di governo coinvolti un significativo momento di sostegno delle dinamiche territoriali di sviluppo, favorendo procedure decisionali alternative capaci di superare le condizioni di svantaggio in cui versano i territori di confine, mitigandone i disagi;

convengono quanto segue

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente Intesa disciplina le modalità di gestione delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009 n.191; l'intesa, attraverso il finanziamento di progetti, anche di durata pluriennale e di iniziative, mira a favorire uno sviluppo coeso fra i territori confinanti delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Lombardia e del Veneto, conseguendo obiettivi di perequazione e solidarietà fra i territori. I progetti, che saranno anche a carattere sovra regionale o di interesse delle province confinanti venete e lombarde, dovranno quindi favorire la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale dei territori di Lombardia e Veneto confinanti con le province di Trento e Bolzano, favorendo altresì l'integrazione e la coesione con i territori confinanti delle Province stesse.

Articolo 2

(Comitato paritetico per la Gestione dell'Intesa)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 1 è costituito un Comitato paritetico- per la gestione delle risorse finanziarie considerate dalla presente intesa (di seguito denominato Comitato).
2. Il Comitato è composto dai Presidenti *pro tempore* delle Regioni Lombardia e del Veneto, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dai rispettivi delegati. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Il Comitato individua e garantisce idonee forme di consultazione e partecipazione degli enti locali e delle altre forme rappresentative dei territori di cui all'articolo 1 coinvolti nei progetti e nelle attività di cui alla presente Intesa. Ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) partecipano ai lavori del Comitato i Presidenti delle province di Belluno e Sondrio con diritto di voto. L'insediamento del Comitato avviene entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente Intesa.
3. Sono invitati a partecipare ai lavori del Comitato tre rappresentanti dei sindaci dei 48 comuni confinanti senza diritto di voto.
4. Il Comitato, entro trenta giorni dal suo insediamento, adotta un regolamento interno che disciplina l'organizzazione e il funzionamento propri nonché della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 e precisa, ove necessario, le modalità di gestione delle



30dacb69



diverse tipologie di interventi previsti all'art.6 nonché eventuali altre indicazioni per la migliore attuazione della presente intesa. Le funzioni di presidenza sono svolte dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un suo delegato. Le funzioni amministrative a supporto del Comitato sono svolte dagli uffici appartenenti alla presidenza.

5. Le decisioni del Comitato assumono la forma di deliberazioni, mentre per le attività eventualmente delegate al suo Presidente, quest'ultimo provvede tramite determinazioni vistate preliminarmente dal coordinatore della Segreteria tecnica. Il Presidente sottoscrive gli atti negoziali in rappresentanza del Comitato paritetico, salvo quanto diversamente disposto nelle relative determinazioni.

Articolo 3

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato:

- a) definisce, a partire dall'annualità 2013, la ripartizione annuale delle risorse finanziarie sulla base delle indicazioni e delle previsioni di cui al successivo articolo 6;
- b) definisce le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle relative risorse;
- c) individua gli interventi di cui all'art. 6, lettere a), b) e c);
- d) adotta, su proposta della Segreteria tecnica, il programma degli interventi, anche pluriennali, con l'individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di attuazione;
- e) definisce i criteri, le modalità attuative ed operative dell'avviso di bando annuale inerente le priorità locali di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), e approva l'avviso e le relative graduatorie;
- f) valuta periodicamente l'efficacia delle azioni attivate sulla base di una relazione della Segreteria tecnica che evidenzia l'andamento degli interventi, le criticità in essere, le effettive ricadute prodotte sui territori confinanti;
- g) assume tutte le azioni necessarie per assicurare la piena attuazione degli interventi e della presente Intesa.

Articolo 4

(Segreteria tecnica)

1. Il Comitato si avvale, per la propria attività, di una Segreteria tecnica (paritetica), composta da sette componenti in rappresentanza rispettivamente del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, della Provincia di Belluno e della Provincia di Sondrio, individuati rispettivamente nei segretari o nei dirigenti generali o loro delegati, che partecipano alle attività con oneri a carico delle Amministrazioni di appartenenza. La Segreteria tecnica è retta dal rappresentante della Provincia autonoma di Trento e ha sede presso la stessa Provincia, salvo che, tramite separato accordo tra il Ministero per gli affari regionali e le autonomie e le Province di Trento e di Bolzano, non sia diversamente stabilito. Ciascuna amministrazione garantisce, ove necessario, la partecipazione alla Segreteria tecnica di ulteriori competenze giuridico-amministrative o tecnico-economiche, che partecipano alle attività con oneri a carico delle Amministrazioni di appartenenza, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, comma 1, lettera e). La Provincia autonoma cui spetta il coordinamento assicura le funzioni di supporto della Segreteria anche mediante l'apertura di uno sportello dedicato.

2. La Segreteria tecnica per il tramite della Provincia che ne assume il coordinamento:

- a) svolge le funzioni di soggetto gestore delle risorse di cui all'art. 2, comma 117, della legge n. 191 del 2009;



30dacb69



b) predispone la documentazione e i materiali necessari al Comitato paritetico di cui all'art.2 per lo svolgimento dei compiti attribuitigli dall'art.3, secondo quanto eventualmente specificato dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

2bis. Ai fini dello svolgimento dell'attività operativo-gestionale della Segreteria tecnica, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari del soggetto cui spetta il coordinamento della stessa.

3. Alla Segreteria tecnica spettano altresì un'azione generale di coordinamento della fase di attuazione dei progetti individuati nel programma degli interventi e finanziati nell'ambito delle graduatorie nonché il monitoraggio dei tempi e delle modalità di realizzazione. Con riferimento ai progetti di cui all' articolo 6, comma 1, la Segreteria si avvale del supporto istruttorio delle Regioni del Veneto e Lombardia con le modalità approvate dal Comitato.

Articolo 5

(Risorse finanziarie)

1. Annualmente le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano nel rispettivo bilancio uno stanziamento di 40 milioni di euro ciascuna.

2. Le somme sono erogate dalle due Province in forma paritetica sulla base dei fabbisogni di cassa relativi agli stati di avanzamento lavori e in base ai vincoli stabiliti dall' articolo 8, commi 3 e 4, ~~e successivamente all'esaurimento delle risorse della ed~~ in relazione al progressivo esaurimento delle risorse giacenti sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2011, mediante versamento sulla stessa contabilità.

3. Le somme erogate dalle Province autonome sono contabilizzate dalle stesse come contributi agli investimenti, ad esclusione degli oneri previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera e), che sono contabilizzati secondo la loro natura economica. ~~Ciascuna Provincia autonoma effettua i pagamenti direttamente a favore dei beneficiari.~~

4. La Segreteria tecnica comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato annualmente, in unica soluzione, entro e non oltre il mese di marzo, le somme erogate da ciascuna Provincia autonoma ~~a favore degli enti beneficiari~~, evidenziando l'annualità di riferimento. Sulla base di tale comunicazione il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a svincolare gli importi precedentemente accantonati in via temporanea, sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle medesime Province autonome entro l'esercizio compatibilmente con le disponibilità del bilancio dello Stato.

Articolo 6

(Riparto risorse)

1. Le risorse annuali, pari a complessivi 80 milioni di euro, implementate da eventuali somme non utilizzate nelle precedenti annualità sono destinate:

a) a interventi riferiti ai territori dei comuni confinanti e contigui, riguardanti progettualità ambiti, progetti o iniziative di natura strategica o di particolare rilevanza per le Regioni o le Province autonome, anche di carattere pluriennale. Il comitato paritetico, al fine di conseguire gli obiettivi di perequazione e solidarietà fra i territori, può definire ambiti ottimali nei comuni delle province di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia, e Sondrio, che per caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche simili a quelle dei comuni confinanti o contigui, possono essere oggetto degli interventi strategici;

b) a interventi a valenza anche sovregionale, sempre riferiti ai territori di confine, ma riguardanti ambiti, progetti o iniziative di interesse bilaterale, anche ricompresi in accordi di programma già in essere;

c) alla partecipazione a bandi europei ove ricorrano i presupposti per poter ottenere un cofinanziamento a fronte comunque del soddisfacimento di un interesse relativo a uno o più territori di confine;

d) al finanziamento o cofinanziamento di interventi presentati sulla base di bando dai comuni dei territori confinanti, fino alla concorrenza di un importo massimo annuale di euro 500.000,00 ciascuno, anche come quota parte di progetti



30dacb69



pluriennali, con la possibilità per ogni comune di presentare un solo intervento per ciascun bando. Per il finanziamento o il cofinanziamento di tali interventi è destinata una quota delle risorse complessive nell'annualità, pari ad un importo di 24 milioni di euro, coperto in egual misura dalle due Province autonome;

e) in misura non superiore allo 0,5 % delle risorse finanziarie annuali alle spese di comunicazione e diffusione dei bandi, nonché agli oneri relativi a missioni, per i componenti della Segreteria tecnica o di altro personale di cui la Segreteria tecnica si avvale. Sulla quota graverà anche il costo del personale impiegato per lo sportello dedicato di cui all'articolo 4, comma 1 ovvero qualsiasi altra spesa per il funzionamento degli organi di cui alla presente Intesa;

f) con decorrenza dall'annualità 2019 Il Comitato Paritetico del Fondo Comuni Confinanti può prevedere che una misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie annuali sia destinata a soddisfare le esigenze insite in ogni progetto di monitoraggio, controllo e di rilevazione degli indicatori di risultato e di beneficio e di verifica sulle modalità di attuazione degli stessi e di rispetto delle indicazioni di sistema e di coordinamento. Per tale funzione è previsto che per garantire il miglior svolgimento delle stesse e per garantire cosiddette economie di scale e la qualificazione di idonee professionalità atte a supportare professionalmente tali funzioni le Regioni Lombardia e Veneto, o altri soggetti territoriali da loro individuati, possano attivare trasversalmente tali servizi con riconoscimento degli oneri diretti nel limite sopra riportato che è scorporato dai progetti.

Articolo 7

(Beneficiari)

1. Sono ammessi ai finanziamenti dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 6 della presente Intesa i comuni e le province della Regione del Veneto e della Regione Lombardia confinanti con la Provincia autonoma di Trento o con la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione del Veneto, la Regione Lombardia nonché gli altri soggetti eventualmente coinvolti nell'attuazione di interventi di cui all'articolo 6.

2. I comuni di cui al primo comma del presente articolo sono ammessi a concorrere al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 6 anche attraverso loro forme associative riconosciute dalle norme statali o regionali e provinciali.

Articolo 8

(Modalità di gestione degli interventi)

1. Al fine di predisporre il programma degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), gli enti e i soggetti interessati presentano alla Segreteria tecnica una proposta di intervento corredata dalla descrizione dello stesso, degli obiettivi che si intendono perseguire, dei costi e delle relative modalità di copertura.

2. Il soggetto attuatore dell'intervento è responsabile della regolare esecuzione del medesimo secondo la disciplina applicabile nel proprio ambito territoriale e nei tempi stabiliti nel programma degli interventi.

3. Le Province autonome provvedono all'erogazione delle somme sulla base di fabbisogni di cassa presentati dal Comitato paritetico, su proposta della Segreteria tecnica, in considerazione dello stato di avanzamento dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

4. Con riferimento ai progetti indicati all'articolo 6, comma 1, ciascuna Regione trasmette annualmente alla Segreteria tecnica il monitoraggio e la documentazione relativa allo stato di attuazione degli interventi riferiti al territorio di competenza e provvede altresì all'inoltro delle rendicontazioni finali di ciascun intervento. L'istruttoria tecnico amministrativa sugli stati di avanzamento è svolta dalle Regioni Lombardia e del Veneto o da soggetti da loro individuati.



30dacb69



- 4bis. Nel caso di progettualità strategiche comportanti un rilevante dimensionamento da attuarsi in forme di raccordo articolate, è possibile far convergere le risorse in capo ad un unico macro ambito di intervento ricorrendo per questo ad un Commissario ad acta o ad altra forma di coordinamento sovraordinato avente funzioni di verifica e controllo complessivi.
5. Annualmente la Provincia autonoma che coordina la Segreteria tecnica approva un rendiconto non documentato delle spese sostenute e, previo parere della Segreteria tecnica, le recupera a valere sui fondi di cui all'articolo 5.

Articolo 9

(Norma transitoria e subentro nei rapporti attivi e passivi)

1. A seguito dell'approvazione della presente Intesa la Regione o la Provincia autonoma di riferimento subentra in tutti i rapporti istituiti dall'Organismo di Indirizzo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2011 con i comuni finanziati sui bandi 2010-2011 e 2012. Le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle relative risorse sono definite dal Comitato paritetico come indicato dall'art.3.
2. La disponibilità di cassa giacente sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2011 sarà gestita dalla provincia autonoma presso la quale ha sede la Segreteria tecnica con le modalità previste da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 10

(Efficacia ed attuazione dell'Intesa)

1. La Regione Lombardia, la Regione del Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano approvano la presente Intesa con propri atti amministrativi.
2. La presente Intesa assume efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'ultimo, in ordine di tempo, dei predetti atti.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si impegnano ad adottare gli eventuali provvedimenti di propria competenza conseguenti alla adesione alla presente Intesa.



30dacb69

